



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 256	di data 19/11/22

Oggetto: L.P. 14.06.2005, N. 6, "NUOVA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO". REGOLARIZZAZIONE DI INTESTAZIONE DELLE PP.FF. 317/2, 317/4, 348/3, 373/2, 950/2 E PP.ED. 187 E 294 NEL C.C. DI VILLAZZANO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che le realtà identificate dalle pp. ff. 317/2, 317/4, 384/3 e 373/2 risultano allibrate nella P.T. 57 II, la p.f. 950/2 risulta allibrata nella P.T. 58 II e le pp.ed. 187 (parte del compendio del rifugio Maranza) e 294 (area residuale del compendio del rifugio Maranza) risultano allibrate nella P.T. 56 II tutte in C.C. Villazzano di intavolata proprietà del "Comune di Trento - Frazione di Villazzano";

considerato che la proprietà risultava del Comune di Villazzano e, sub G.N. 1015/1960, sulla base del Regio Decreto 16 settembre 1926 n. 1798, è stata annotata la variazione a Comune di Trento – Frazione di Villazzano;

considerato che la consistenza del patrimonio di uso civico di Villazzano risulta dal decreto d.d. 3.9.1969, n. 640/69, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 2.10.1969 al 1.1.1969, senza opposizioni, rilevando che *"tra i beni elencati non sono comprese le pp. ff. 317/2, 317/4, 384/3 e 373/2, 950/2, nonché le pp. ed. 187 e 294 C.C. Villazzano"*;

accertato quindi che i beni in questione non sono gravati del vincolo di uso civico, e che per consentire al Comune la piena disponibilità degli stessi è necessario regolarizzare l'intestazione tavolare da "Comune di Trento – Frazione di Villazzano" a "Comune di Trento", necessitando a tal fine, ai sensi della circolare del Servizio provinciale Tavolare n. 2/2008, con l'evidenza che per l'amministrazione dei beni di uso civico di Villazzano non è stata costituita una ASUC:

- l'adozione del provvedimento di cambio intestazione da parte del Comune;
- nulla osta del Servizio provinciale;

ritenuto quindi di richiedere al Servizio provinciale Autonomie Locali, il nulla-osta per regolarizzare l'intestazione tavolare da "Comune di Trento - Frazione di Villazzano" a "Comune di Trento - Patrimonio disponibile e indisponibile" secondo la propria destinazione;

richiamato altresì quanto precisato dal Commissario per la liquidazione dei beni di uso civico con nota 3.12.1971, prot. n. 625/71, ovvero che nell'ambito dei procedimenti di aggregazione al Comune di Trento di varie municipalità, ai sensi del regio decreto del 16.09.1926 n. 1798, solo i beni di uso civico già di proprietà degli ex Comuni vanno intavolati alla omonima Frazione, mentre *"i beni patrimoniali - ovvero non già gravati del vincolo di uso civico - vanno intavolati al nome del Comune beneficiario dell'aggregazione (e cioè Trento)"*;

atteso pertanto che i beni formalmente intestati alla frazione, ma che non siano beni di uso civico, spettano non alla frazione bensì al Comune, titolare esclusivo della loro amministrazione.

pagina 1/3

La mancanza del vincolo d'uso civico non determina alcuna soggettività della frazione diversa da quella del Comune e conseguentemente i beni ad essa formalmente intestati, pur in assenza del vincolo d'uso civico, sostanzialmente appartengono al Comune, titolare, anche, della loro amministrazione ordinaria e straordinaria;

precisato altresì che, come risulta dalla circolare 2/2008, la frazione non potrebbe tavolarmente risultare proprietaria di beni liberi dal vincolo di uso civico, così detti allodiali, avendo una capacità immobiliare limitata solo all'ambito dei beni di uso civico frazionale di sua spettanza;

considerato quindi che, ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile, la pp.ed. 187 C.C. Villazzano, è da classificare tra i beni del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza essendo edifici (parte del compendio del rifugio Maranza), con i loro arredi e gli altri beni, destinati a un pubblico servizio e pertanto la proprietà si può individuare nel Comune di riferimento, mentre le pp.ff. 317/2, 317/4, 384/3 e 373/2, 950/2, nonché le p.ed. 294 C.C. Villazzano, sono da classificare tra i beni del patrimonio disponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza essendo terreni e pertanto anche per questa ultima realtà la proprietà si può individuare nel Comune di riferimento;

ribadito che la Circolare n. 2/2008 del Servizio provinciale Tavolare circostanzia le proprietà in capo alla Frazione solo nel caso in cui dette particelle siano assoggettate al vincolo di terre con natura di uso civico e pertanto la Frazione stessa non potrebbe tavolarmente risultare proprietaria di beni liberi dal vincolo di uso civico, avendo una capacità immobiliare limitata solo all'ambito dei beni di uso civico di sua spettanza;

considerato quindi che il Comune di Trento, ai sensi della circolare citata, può chiedere, mediante istanza tavolare a firma del dirigente del competente Servizio comunale, la regolarizzazione dell'intestazione delle realtà in oggetto, nel C.C. di Villazzano, da "Comune di Trento – Frazione di Villazzano" a "Comune di Trento", atteso che tali beni non sono classificati tra i beni gravati del vincolo di uso civico a favore della Frazione di Villazzano, distinguendo la destinazione delle particelle stesse in base alla destinazione d'uso: per le pp.ff. pp.ff. 317/2, 317/4, 384/3 e 373/2, 950/2, nonché la p.ed. 294 C.C. Villazzano nel Patrimonio disponibile mentre la p.ed. 187 C.C. Villazzano nel Patrimonio indisponibile;

ritenuto inoltre opportuno trasferire, al fine di unificare in un'unica partita tavolare i beni di uso civico della frazione, la p.f. 159 gravata dal diritto di uso civico, nella partita tavolare 58 II C.C. Villazzano di già intavolata proprietà del "Comune di Trento – Frazione di Villazzano, dove sono intavolati unicamente beni di uso civico;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e successive modificazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.202, n. 30;

– il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
– il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
– la Legge provinciale 14.6.2005 n. 6 sugli Usi Civici;
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale prot. 337825 di data 22.12.2021 con il quale sono attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di chiedere, sulla base di quanto motivato in premessa, al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, nulla-osta per regolarizzare l'intestazione della proprietà nella P.T. 57 II del Comune Catastale di Villazzano mantenendo nella partita tavolare le pp.ff. 317/2, 317/4, 348/3 e 373/2 e trasferendovi nella stessa partita tavolare la p.f. 950/2, nonché la p.ed. 294, da "Comune di Trento - Frazione di Villazzano" a "Comune di Trento - Patrimonio disponibile" e di trasferire la p.ed. 187 C.C. Villazzano nella partita tavolare 889 II di già intavolata proprietà del "Comune di Trento – Patrimonio indisponibile";
2. trasferire la p.f. 159, gravata dal diritto di uso civico, nella partita tavolare 58 II C.C. Villazzano di già intavolata proprietà del "Comune di Trento – Frazione di Villazzano, dove sono intavolati unicamente beni di uso civico;
3. di proporre istanza tavolare al Giudice del Mandamento di Trento, a firma del dirigente del competente Servizio comunale, al fine della regolarizzazione di intestazione delle predette realtà nel Comune Catastale di Villazzano.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Katia Beatrici

Trento, addì 19/11/22